

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE****TERZA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

GIACOMO TRAVAGLINO	Presidente
FRANCESCA FIECCONI	Consigliere
PASQUALE GIANNITI	Consigliere
CRISTIANO VALLE	Consigliere Rel.
PAOLO SPAZIANI	Consigliere

Oggetto:

RESPONSABILITA'
SANITARIA - DOMANDA
SUBORDINATA PER
PERDITA DI CHANCE -
OMESSA PRONUNCIA SU
DOMANDA PRINCIPALE -
CONSEGUENZE

Ad. 3/03/2025 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12725/2022 R.G. proposto da:

MARCO, GIANLUCA,
DANIELE, elettivamente domiciliati in

che li rappresenta e difende, domiciliato
digitalmente per legge

- ricorrente -**contro**

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 6, già ASL ROMA H, in persona
del legale rappresentante in carica, domiciliata per legge in ROMA,
alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato

, domiciliato digitalmente per legge

- controricorrente -

avverso la SENTENZA della CORTE d'APPELLO di ROMA n. 7498/2021
depositata il 11/11/2021.





Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 3/03/2025, dal Consigliere relatore Cristiano Valle.

FATTI DI CAUSA

Ubaldo e i tre suoi figli, Marco, Gianluca e Daniele, agirono in giudizio nell'anno 2013 dinanzi al Tribunale di Velletri per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti al decesso, presso l'ospedale di Velletri, il 27/08/2001, della coniuge e madre Maria Cecilia per sepsi per cancrena della colecisti, tardivamente asportata nel corso del mese di agosto 2001, a seguito di due diversi interventi operatori.

La ASL Roma H, ora ASL Roma 6 si costituì ritualmente in giudizio e resistette alla domanda.

Il Tribunale di Velletri svolta la prova testimoniale, esperita consulenza medico legale di ufficio, accolse la domanda subordinata per perdita di *chance* e liquidò ai a titolo di danni non patrimoniali, Euro 78.652,40 per ciascuno dei tre figli ed Euro 118.350,00 per il coniuge.

I proposero appello e la Corte d'appello di Roma, nel ricostituito contraddittorio con la ASL Roma 6, ha, con la sentenza n. 7498 del 11/11/2021 accolto l'impugnazione per le spese funerarie e liquidato a titolo di danno patrimoniale euro 2.122,64, in favore del coniuge.

Avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma ricorrono con due motivi i tre fratelli il cui padre Ubaldo era deceduto nell'anno 2020, senza che l'evento interruttivo fosse stato dichiarato.

Risponde con controricorso la ASL Roma 6.

Il Procuratore generale non ha presentato conclusioni.

I ricorrenti hanno depositato memoria per l'adunanza camerale del 3/03/2025, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione e il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di sessanta giorni.



**RAGIONI DELLA DECISIONE**

Il primo motivo di ricorso pone censure di violazione degli artt. 112, 132, 164, 346 e 354 c.p.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

Le diffuse censure articolate si incentrano sull'omessa pronuncia e sulla motivazione meramente apparente resa dalla Corte territoriale, laddove questa ha riconosciuto il danno da perdita di *chance*, che era stato chiesto in via subordinata, non rendendo pronuncia alcuna sul danno non patrimoniale e segnatamente sul danno da uccisione di un congiunto con conseguente perdita del rapporto parentale.

Il secondo motivo reca censura falsa applicazione degli artt. 2927 e 2929 c.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

Le censure si diffondono sul mancato riconoscimento, e liquidazione, del danno patrimoniale derivato a Ubaldo dalla perdita dell'apporto all'economia domestica dall'attività di Maria Cecilia e si incentrano sull'omessa considerazione, ai fini del ragionamento probatorio per presunzioni, di una serie di circostanze, quali l'età della la convivenza con il coniuge, dalla quale è possibile inferire che ella contribuiva attivamente al bilancio familiare.

Il primo motivo è meritevole di favorevole seguito.

La Corte territoriale ha, invero, del tutto omesso di scrutinare la domanda, ritualmente riproposta in fase di appello, relativa al danno non patrimoniale subito dal coniuge e dai figli di Maria Cecilia

La Corte si è limitata a ribadire il danno da perdita di *chance*, affermando esso risulta dimostrato sulla base della consulenza medico legale espletata in primo grado. Nel prosieguo della motivazione la Corte d'appello esclude che si potesse procedere al riconoscimento del danno non patrimoniale, per omessa quantificazione dello stesso da parte degli appellanti in carenza di una «specifica richiesta di diversa liquidazione rispetto a





quella operata dal Tribunale, sia pure su presupposti parzialmente diversi, avuto riguardo alla natura non devolutiva dell'appello». Con il detto passaggio del proprio provvedimento decisorio la Corte non ha reso alcuna motivazione comprensibile, ossia ha reso una motivazione apparente, poiché non riesce a far comprendere per quale ragione ha rigettato la domanda di danno non patrimoniale. Sul punto è sufficiente ribadire che la parte che chiede il risarcimento del danno, patrimoniale o non patrimoniale, non è tenuta a indicarne, se non in modo approssimativo, la misura e potendo essa rimettersi alla liquidazione equitativa del giudice, sulla base di parametri indicati e comunque acquisibili. Il giudice d'appello aveva a disposizione, ai fini della decisione sul danno non patrimoniale, richiesto in via prioritaria, rispetto a quello da perdita di chance dai congiunti della vittima, la consulenza medico legale svolta in primo grado e poteva, conseguentemente, sulla base di essa, opinare per la sussistenza o meno del danno da uccisione di un congiunto e rendere la relativa decisione ma non poteva, invece, affermare che l'accertamento del danno non patrimoniale era preclusa dalla mancanza di una specifica quantificazione monetaria diversa da quella effettuata dal Tribunale. Inoltre, nel caso di danni non patrimoniali da reato, quale quello pure prospettabile nel caso all'esame, pur se non viene provata alcuna ulteriore circostanza il giudice di merito ha pur sempre a disposizione la natura stessa del fatto allegato, ossia il decesso in ospedale per negligenza del personale sanitario, al fine di procedere all'autonoma valutazione equitativa, e ciò anche in mancanza dell'indicazione, da parte attorea, di parametri certi e adeguati.

Il mancato riferimento alla valutazione equitativa per la liquidazione del danno non patrimoniale o, meglio, la richiesta di una preventiva specifica quantificazione di esso, integra il vizio di motivazione apparente ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c., posto che (Cass. n. 13515 del 29/04/2022 Rv. 664639 - 01;





Cass. n. 20990 del 12/10/2011 Rv. 620130 - 01) il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., costituisce espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c. ed il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, senza necessità della richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con l'unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza, dovendosi, peraltro, intendere l'impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno in senso relativo e ritenendosi sufficiente anche una difficoltà solo di un certo rilievo. In tali casi, non è, invero, consentita al giudice del merito una decisione di *non liquet*, risolvendosi tale pronuncia nella negazione di quanto, invece, già definitivamente accertato in termini di esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità della relativa richiesta risarcitoria.

Il primo motivo è, pertanto, fondato.

Il secondo motivo è pure fondato.

Le allegazioni difensive, fatte, come risulta dalla trascrizione del relativo passo dell'atto di citazione in primo grado, alla pag. 19 del ricorso, par. 6.1., in ordine al contributo dato da Maria Cecilia all'economia domestica, non sono, come affermato dalla Corte territoriale, generiche, posto che comunque sono state elencate delle attività alle quali la si dedicava o delle quali era incaricata, quali i piccoli lavori domestici, il governo della casa e il pagamento delle bollette e essendo rimasto acquisito che ella conviveva, fino al momento del ricovero in ospedale, con il coniuge e pertanto può adeguatamente presumersi, in forza del ragionamento probatorio sulla base dei fatti certi, quali la convivenza e lo stato di salute non seriamente pregiudicato, almeno fino al ricovero dell'agosto 2001, che ella contribuiva con il proprio impegno





quotidiano al bilancio familiare, il che comporta che il coniuge **Ubaldo** ha subito un danno patrimoniale risarcibile, in quanto concretantesi nella perdita di una serie di prestazioni economicamente valutabili, attinenti alla cura, all'educazione ed all'assistenza, cui egli aveva diritto nei confronti della moglie nell'ambito del rapporto familiare (Cass. n. 2318 del 2/02/2007 Rv. 594988 - 01; Cass. n. 11453 del 3/11/1995 Rv. 494515 - 01).

Alla liquidazione di detto danno potrà procedersi in via equitativa, trattandosi di attività economicamente valutabili come qualsiasi altra attività corrispondente al lavoro di casalinga, per le quali, pertanto, è ravvisabile un parametro economico.

La qualità di eredi di Marco, Gianluca e Daniele è stata messa in dubbio dalla ASL Roma 6.

È incontestato che in atti, nelle fasi di merito, sono stati depositati i certificati di nascita dei tre ricorrenti, dai quali risulta che essi sono figli di Ubaldo. Deve, pertanto, sul punto, richiamarsi la giurisprudenza di questa Corte laddove afferma (Cass. n. 16814 del 26/06/2018 Rv. 649422 - 01) che nel caso di azione proposta da un soggetto che si qualifichi erede del *de cuius* in virtù di un determinato rapporto parentale o di coniugio, la produzione del certificato dello stato di famiglia è idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all'eredità, ma non anche la qualità di erede, posto che essa deriva dall'accettazione espressa o tacita, non evincibile dal certificato; tuttavia, tale produzione, unitamente alla allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione *iuris tantum* dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede. Nella specie, pertanto, sulla base della dimostrata qualità di figli di Ubaldo e





dell'avvenuto esperimento dell'azione risarcitoria può ritenersi accertata l'accettazione dell'eredità da parte di Marco, Gianluca e Daniele

L'eccezione difensiva dell'ASL Roma 6 deve, pertanto, essere disattesa.

In conclusione, il ricorso è accolto.

La sentenza impugnata è, pertanto, cassata e la causa rinviata, per nuovo esame, alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà, altresì, alla liquidazione delle spese di questa fase.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza; rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte di cassazione, Sezione Terza civile, il giorno 3/03/2025.

Il Presidente

Giacomo Travaglino

